



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione Dirigenziale

N. 51/ 29

di data 20/08/21

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. - LAVORI PER L'INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DEL MONUMENTO A DEGASPERI IN PIAZZA VENEZIA - P. ED. 4000, P.F. 613/1 C.C. TRENTO - OPERA 6504, LOTTO 1 - OPERE EDILI E DI RESTAURO. AUTORIZZAZIONE SCORRIMENTO GRADUATORIA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

richiamata la deliberazione giunta n. 13 con cui è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo "Intervento di valorizzazione del monumento A. Degasperì in Piazza Venezia – p.ed. 4000, p.f. 613/1 C.C. Trento" - opera n. 6504, datato dicembre 2020 dell'importo complessivo di euro 84.908,96, come di seguito ripartito:

A) lotto 1 - Lavori

A1) lavori euro 41.193,00

A2) oneri della sicurezza (di cui euro 1.223,24 per oneri COVID 19) euro 5.137,48

Totale lavori lotto 1 euro 46.330,48

A3) lavori in economia da affidare alla stessa ditta euro 2.316,52

B) lotto 2 - Lavori

B1) lavori valorizzazione illuminotecnica euro 19.665,12

B2) oneri della sicurezza (di cui euro 100,40 per oneri COVID 19) euro 1.127,05

Totale lavori lotto 2 euro 20.792,17

sommano lavori lotto 1 (A) e lotto 2 (B) euro 69.439,17

C) somme a disposizione dell'Amministrazione:

C1) i.v.a. 10% su A) + B) euro 6.943,92

C2) costi COVID: 4% di A) + B) euro 2.777,57

C3) i.v.a. 10% su C2) euro 277,76

C4) spese tecniche (oneri previdenziali e fiscali compresi) euro 4.908,96

C5) imprevisti e arrotondamento (i.v.a. compresa) euro 561,58

sommano euro 15.469,79

totale euro 84.908,96

precisato che il progetto prevede la suddivisione dei lavori in due lotti distinti, riferiti a diverse specializzazioni di settore: lotto 1, relativo all'esecuzione delle opere edili e di restauro; lotto 2, relativo alla realizzazione dell'impianto di illuminazione;

richiamata inoltre la determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia pubblica 07.02.2021 n. 51/6 con cui si sono definite le modalità di affidamento dei lavori in oggetto; posto che con invito a confronto concorrenziale di data 9 aprile 2021 prot. n. 93504

pagina 1/5

le imprese selezionate sono state invitate alla gara per l'appalto dei lavori in oggetto, lotto 1 – opere edili e di restauro;

atteso che in data 12.05.2021 si è svolta la seduta di gara per l'appalto dei lavori medesimi che si è chiusa vedendo quale aggiudicataria l'Impresa Ares s.r.l. con sede legale in Mezzocorona (TN), via G.B. Cristani, 40;

dato atto che, in seguito all'aggiudicazione, a seguito dello scambio di corrispondenza intercorso tra l'aggiudicataria e lo scrivente Servizio, è emerso che nell'organico dell'impresa non è presente un restauratore accreditato per eseguire i lavori di restauro, come richiesto dalla Soprintendenza per i Beni culturali nella nota 26.11.2020 ns. prot. 271727 con cui è stata trasmessa allo scrivente Servizio l'autorizzazione del progetto resa con determinazione dirigenziale 10.11.2020 n. 908 e che Ares s.r.l. pertanto ha espresso l'intenzione di rinunciare all'esecuzione dell'opera;

precisato che nell'invito sopra citato si specificava che “ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.M. n. 154/2017 e s.m., trattandosi di lavori su beni tutelati, gli operatori economici devono dimostrare:

- a) di aver eseguito lavori direttamente e in proprio antecedentemente alla pubblicazione del bando o alla data dell'invito alla gara ufficiale, della medesima categoria e, ove si tratti di categoria OS2-A e OS2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto dall'oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, per un importo complessivo non inferiore a quello del contratto da stipulare, fermo restando il principio della continuità nell'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 7, comma 2 o, in alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a);
- b) avere un organico determinato secondo quanto previsto dall'articolo 8 sull'idoneità organizzativa;
- c) essere iscritte alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;”

atteso che nel summenzionato invito si disponeva inoltre che “il possesso della qualificazione SOA nella categoria OG2 (per classifica non inferiore alla I - prima), soddisfa completamente i requisiti sopra indicati. Pertanto le Imprese in possesso di tale qualificazione non sono tenute a presentare la documentazione di cui all'art. 12 del D.M. n. 154/2017”;

posto che lo scrivente Servizio ha ritenuto implicitamente che la presenza di un restauratore nell'organico dell'impresa potesse essere dimostrata anche dopo la partecipazione alla gara in considerazione del fatto che l'impresa possiede in effetti i requisiti richiesti dall'invito ovvero la qualificazione SOA OG2 relativa a “restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali” e che l'art. 29, comma 6 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 prevede: “Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia”;

rilevato che con l'offerta presentata l'Impresa si è vincolata nei confronti dell'amministrazione all'esecuzione della prestazione alle condizioni offerte, alla medesima sono stati chiesti ulteriori elementi tali da poter giustificare la richiesta di scioglimento del vincolo in seguito all'avvenuta aggiudicazione;

atteso pertanto che Ares s.r.l. ha rinnovato la richiesta di rinunciare all'esecuzione dei lavori, oltre che per la difficoltà nel reperire il personale qualificato richiesto per l'esecuzione dei lavori, anche per la parallela difficoltà ad ottemperare agli impegni assunti in sede di offerta, per una carenza di disponibilità di materiali e ponteggi, dettata dalle particolari congiunture del mercato, manifestatesi anche in seguito alla presentazione dell'offerta medesima, che comporterebbe conseguenti ritardi nell'esecuzione dei lavori;

preso atto di quanto sopra riportato, lo Scrivente Servizio, al fine di poter procedere ad una adeguata valutazione delle alternative percorribili per ultimare l'opera nei tempi previsti, con nota di data 11.08.2021 prot. n. 211019 ha chiesto all'Impresa classificatasi al secondo posto nella graduatoria formata nella seduta di gara tenutasi il giorno 12 maggio 2021, Effe restauri s.r.l. con

sede legale in Borgo Chiese (TN), Località al Ponte, s.n.c. con un ribasso percentuale offerto del 8,777%, conferma della presenza nel proprio organico di restauratore accreditato e della disponibilità ad eseguire celermente i lavori, con l'obiettivo di terminarli entro l'autunno prossimo;

posto che Effeffe restauri s.r.l. con nota di data 13.08.2021 prot. n. 212784 ha dato riscontro positivo alla richiesta dell'amministrazione, confermando l'adeguatezza della propria pianta organica e la disponibilità ad eseguire i lavori previsti nei tempi richiesti;

rilevato che è interesse primario dell'amministrazione eseguire celermente i lavori previsti nella stagione in corso, considerato che gli stessi non possono essere traslati nella stagione invernale e devono essere coordinati con i lavori di cui al progetto relativi all'impianto di illuminazione, già affidati e ad essi subordinati;

considerato che in relazione all'importo dei lavori oggetto di affidamento non è prevista dalla vigente normativa ed in particolare dall'art. 3 comma 5 quater della l.p. 23 marzo 2020 n. 2 la prestazione di garanzia a corredo dell'offerta per la copertura del rischio della mancata stipula da parte dell'aggiudicatario e pertanto l'amministrazione non è tutelata per il caso della mancata stipula, salva azione nei confronti dell'aggiudicatario per l'adempimento o per il risarcimento del danno;

tenuto conto delle previsioni della lettera di invito e a fronte dell'assenza nel caso di specie della garanzia provvisoria per le ragioni appena indicate, è possibile per l'amministrazione quantificare il danno economico subito nella differenza di importo riscontrabile tra l'offerta di Ares s.r.l. e l'offerta dell'Impresa seconda classificata in graduatoria, differenza che è pari ad euro 3.115,50;

precisato che il ribasso praticato da Effeffe restauri s.r.l. si ritiene congruo per l'esecuzione dell'opera, a fronte della corretta organizzazione dell'Impresa con l'ausilio di operatori e mezzi adeguati;

ritenuto pertanto necessario, al fine di assicurare il soddisfacimento dell'interesse pubblico sopra indicato, prendere atto della richiesta di scioglimento dal vincolo dell'offerta di Ares s.r.l. e autorizzare lo scorrimento della graduatoria, rinviando a più approfondite valutazioni la decisione di procedere nei confronti di Ares s.r.l. in relazione al danno economico subito;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della

Allegati in formato elettronico
//

Allegati in formato cartaceo
//

Il Dirigente del Servizio
ing. Giuliano Franzoi

Trento, addì 20/08/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione Dirigenziale	
N. 51/ 29	di data 20/08/21

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. - LAVORI PER L'INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DEL MONUMENTO A DEGASPERI IN PIAZZA VENEZIA - P. ED. 4000, P.F. 613/1 C.C. TRENTO - OPERA 6504, LOTTO 1 - OPERE EDILI E DI RESTAURO. AUTORIZZAZIONE SCORRIMENTO GRADUATORIA.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

Trento, addì 25 agosto 2021

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi